

Decreto federale sull'iniziativa popolare «Per il divieto di esportare materiale bellico»

del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare federale «Per il divieto di esportare materiale
bellico», depositata il 21 settembre 2007²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 2008³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 21 settembre 2007 «Per il divieto di esportare materiale
bellico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 107 cpv. 3 (nuovo)

³ (La Confederazione) Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del
disarmo e del controllo degli armamenti.

Art. 107a (nuovo) Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali

¹ Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti:

- a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;
- b. beni militari speciali;
- c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.

² Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente

¹ RS 101

² FF 2007 6565

³ FF 2008 6609

riconoscebili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.

³ È esclusa dal divieto l'esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.

⁴ La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

*8. Disposizione transitoria dell'art. 107a
(Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali)*

¹ La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «Per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107a.

² Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107a.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

⁴ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.